



**PROVINCIA DI RAVENNA**  
Medaglia d'Argento al Merito Civile

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
Unità Organizzativa Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo n.  
01201947017595 del 25/02/2022 di euro 16,00

Class. 11-15-03 Fasc. 2022/129 Prot. *cfr.segnatura.xml*

Ravenna, 11/05/2022

Spett.le Tarlazzi s.r.l.  
Via Reda, 139  
48018 Faenza  
c/o Studio Frontali  
Pec: [lucafrontali@archiworldpec.it](mailto:lucafrontali@archiworldpec.it)

Oggetto: REALIZZAZIONE DI ACCESSO CARRAIO DI ML. 10,00 AD USO COMMERCIALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 37 SAN BARNABA REDA ALBERETO, ALLA PROGRESSIVA KM. 3+120, LATO SINISTRO, FUORI DAL CENTRO ABITATO, NEL COMUNE DI FAENZA.

AUTORIZZAZIONE.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTA la domanda della Soc. Tarlazzi s.r.l., del 30/03/2022, pervenuta a questa Provincia in data 01/04/2022 ed assunta al protocollo generale n. 9485, relativa alla realizzazione di accesso carraio di ml. 10,00 ad uso commerciale lungo la strada provinciale n. 37 San Barnaba Reda Albereto, alla progressiva km. 3+120, lato sinistro, fuori dal centro abitato, nel comune di Faenza;

VISTO il provvedimento autorizzativo n. 398/2000 rilasciato da questa provincia in data 05/04/2000 a favore della Soc. Tarlazzi Lane snc di Tarlazzi Danilo & C., relativo a un accesso carraio di ml. 10,00 ad uso commerciale, localizzato lungo la S.P. n. 37 San Barnaba Reda Albereto, alla progressiva km. 3+160, lato sinistro;

VISTO il Regolamento per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 412 dell'1 ottobre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 25, comma 1, che stabilisce che:

*"1. Nell' accordare i permessi di accesso si adatterà il criterio di assegnare ad ogni unità economico-residenziale non più di un accesso pedonale e non più di un accesso carraio, salvo giustificati motivi in contrario, nonché quanto disposto dall'art 24 lettera a)";*

VISTO il Regolamento per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 412 dell'1 ottobre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 24, lettera a), *Norme comuni vigenti fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F.*" che stabilisce che:

*Documento firmato digitalmente*

a) le licenze di accesso o di diramazione saranno accordate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico, e comunque tali accessi isolati potranno essere accordati a condizione che siano arretrati rispetto al ciglio della sede stradale:

- ml. 2 per gli accessi pedonali (larghezza massima ml. 1,50);
- ml. 6 per gli accessi carrai a case private e a fondi rustici (larghezza massima ml.6-minima ml.4);
- ml. 10 per gli accessi a stabilimenti industriali commerciali o a locali di pubblico ritrovo;
- ml. 20 per accessi a luoghi di notevole transito (parcheggi, autostazioni, aeroporti, ecc.).

*Negli ultimi due casi gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e l'Amministrazione potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso prescrivendo minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro della sede stradale".*

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 26, comma 1 che stabilisce che:

*"1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.*

*...";*

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 45 comma 3 che prevede:

*"3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti".*

VISTO il Regolamento provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 commi da 816 a 836 – con decorrenza dal 1 gennaio 2021, adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 1 del 20/01/2021 e le tariffe approvate con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 5 del 22/01/2021, come modificati dalla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 23/02/2022.

VISTO il Regolamento per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 412 dell'1 ottobre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5 che stabilisce che:

*"Chiunque voglia ottenere concessioni, licenze o autorizzazioni deve inoltrare domanda alla Provincia di Ravenna ...";*

VISTO l'articolo 4, comma 8, lettera a) del Regolamento di "Attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della Provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale" che stabilisce che:

*"Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza:*

*a) il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";*

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

*Documento firmato digitalmente*

CONSIDERATO che il tratto in esame della S.P. n. 37 "San Barnaba Reda Albereto", risulta classificato, ai sensi dell'articolo n. 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (CODICE DELLA STRADA), di categoria F, "Strada Locale", in quanto ricadente fuori dal centro abitato.

CONSIDERATA la documentazione tecnica presentata da cui si evidenziano le esigenze logistiche espresse dal richiedente in termini di movimentazione di mezzi, sia internamente che esternamente alla sede dell'azienda;

SU proposta del responsabile del procedimento;

## AUTORIZZA

La Soc. Tarlazzi s.r.l. - P/iva n. 01288320391, con sede in Faenza via Reda, 129 all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, ubicate nel Comune di Faenza, lungo la strada provinciale n. 37 San Barnaba Reda Albereto, di categoria F, fuori centro abitato, alla progressiva km. 3+120, lato sinistro, per la seguente destinazione: accesso carraio di ml. 10,00 ad attività commerciale.

superficie occupata: ml. 10,00 x ml. 1,00 = mq. 10,00

L'AUTORIZZAZIONE è soggetta all'osservanza di quanto indicato nell'elaborato grafico allegato, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, e per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia.

**PRESCRIZIONI TECNICHE** *(ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni e dell'articolo 45, commi 8 e 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada")*

1. L'eventuale cancellata di accesso, apribile solamente verso l'interno della proprietà, dovrà essere arretrata, rispetto al ciglio della sede stradale, di minimo m. 10,00.
2. L'accesso dovrà essere raccordato con il ciglio stradale mediante svassi con inclinazione di 45 gradi, a partire da m. 5,00 dal ciglio stradale stesso, come da elaborato grafico.
3. L'accesso dovrà essere delimitato per tutta la sua larghezza fino a m. 10,00 di arretramento a partire dal ciglio stradale tale da consentire l'immissione e l'uscita dei mezzi dalla strada provinciale in condizioni di sicurezza per la viabilità.
4. L'area dell'accesso e dei suoi raccordi dovrà essere pavimentata, entro un anno dalla data della presente autorizzazione, con pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo non inferiore a quello della carreggiata della strada provinciale.
5. Dovrà essere evitato, in ogni modo, il recapito delle acque meteoriche sulla sede stradale mediante, la predisposizione di adeguate pendenze trasversali e/o livellette longitudinali della parte pavimentata e/o la posa di canaletta portagrigliati di raccolta acque con chiusura portante.
6. Non devono essere costruiti muretti di qualsiasi tipo a contenimento del rilevato se non espressamente autorizzati, prima dell'inizio dei lavori, dalla Provincia di Ravenna.
7. Si prescrive la regolazione di entrambi gli accessi sulla strada provinciale con obbligo di "STOP", la cui segnaletica orizzontale e verticale resta a totale carico della ditta richiedente, compresi tutti gli oneri per la futura manutenzione ordinaria e straordinaria;
8. Eventuale ulteriore segnaletica orizzontale e verticale (cartelli di divieto di accesso, frecce di direzione, ecc..) dovrà essere realizzata e mantenuta a totale carico del richiedente che ne curerà la realizzazione, (conformemente agli elaborati grafici ed alle indicazioni degli addetti della scrivente Provincia di Ravenna) e la manutenzione ordinaria e straordinaria nel tempo;
9. Il diametro dei tubi costituenti l'accesso (ove necessari) non dovrà essere inferiore a ml. 0,50. Detti tubi dovranno essere convenientemente rinfiancati e posti a cm. 10 sotto il fondo normale del fosso, ed estesi per una lunghezza sufficiente a garantire il tombinamento del fosso di guardia

*Documento firmato digitalmente*

per la larghezza dell'accesso stesso, compresi gli svassi di invito e le scarpate in terreno vegetale fino al raccordo con il fosso di guardia.

10. Il titolare dovrà comunicare all'Unità Organizzativa Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità presso la sede di Ravenna, a mezzo PEC (provra@cert.provincia.ra.it), con almeno 5 giorni di anticipo, il giorno di inizio, delle sospensioni o riprese dei lavori; il personale incaricato avrà libero accesso ai lavori sia per controllare che vengano osservate le presenti prescrizioni, sia per dare quelle disposizioni che l'ufficio stesso dovesse impartire all'atto dell'esecuzione dei lavori.

### **ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PRESCRIZIONI DI ALTRI ENTI:**

La presente autorizzazione è espressa per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

Qualora le opere in progetto dovessero interferire con proprietà o demani gestiti da enti terzi (esempio: demani idraulici, consorzi di bonifica, ecc...) sarà cura del concessionario richiedere i relativi pareri, atti autorizzativi, concessioni agli enti di competenza e ottemperare alle prescrizioni tecniche da essi impartite, prevedendo che le eventuali prescrizioni espresse dai suddetti enti siano contemperate con le presenti prescrizioni, ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

1. L'autorizzazione avrà la durata di anni ventinove (*articolo 27, comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"*) e potrà essere rinnovata previa presentazione di regolare domanda almeno tre mesi prima della scadenza (*articolo 16, comma 1 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).
2. I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di anni uno dalla data della presente autorizzazione. In caso di provata necessità il titolare può chiedere, con apposita domanda, una proroga del termine fissato che potrà essere accordata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Concessioni per un periodo non superiore ad anni uno (*articolo 8, comma 3, del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).
3. La presente autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati (*articolo 27, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"*).
4. E' facoltà della Provincia revocare o modificare, per giusti motivi, la presente autorizzazione, oppure di imporre nuove condizioni (*articolo 12, comma 1 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*). Il titolare della autorizzazione dovrà, inoltre, in qualunque tempo e a sue spese, apportare alle opere da lui eseguite le modifiche necessarie per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo (*articolo 27, comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"*).
5. In caso di revoca o scadenza della autorizzazione, o di rinuncia ad essa da parte del titolare, questi è tenuto a restituire il relativo provvedimento ed a rimettere ogni cosa in pristino stato a proprie spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dalla Provincia (*articolo 17, comma 3 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).
6. L'autorizzazione è personale e ne è vietata la cessione. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ravenna, qualsiasi variazione riferita alla titolarità dell'opera autorizzata (vendita, successione, eredità, confisca, ecc.). La voltura o il subingresso è autorizzata previa domanda da parte dell'interessato. In caso di morte del proprietario, la titolarità della autorizzazione si trasferisce agli eredi, i quali dovranno darne notizia alla Provincia entro il termine di mesi sei (*articolo 15 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).
7. L'eventuale deposito cauzionale (*articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"*) versato dal titolare dell'autorizzazione sarà restituito a lavori ultimati previa detrazione delle spese per le riparazioni dei danni eventualmente arrecati e di quelle sostenute dalla Provincia. Quando le opere eseguite comportino la necessità di successivi interventi manutentivi della strada e delle sue pertinenze, il deposito cauzionale sarà trattenuto per il tempo

*Documento firmato digitalmente*

necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori (*articolo 6, comma 2 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).

8. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della autorizzazione, è sempre a carico del titolare. La mancata manutenzione delle stesse può comportare la revoca della autorizzazione e la conseguente diffida di rimettere le cose in pristino stato, salvo, sempre, il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali e loro pertinenze (*articolo 14, comma 3 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).
9. Per quanto non previsto, la presente autorizzazione si intende rilasciata con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari che comunque possono riguardare la materia ed in particolare le disposizioni del vigente Codice della Strada, del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni e del Regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, ai sensi ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 commi da 816 a 836.
10. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione, licenza o autorizzazione e ad esibirlo ad ogni richiesta del competente personale della Provincia di Ravenna. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione della Provincia ed a chiederne il rilascio del duplicato (*articolo 10, comma 1 e 2 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni*).

*L'Autorizzazione è soggetta al pagamento della tariffa di occupazione delle aree pubbliche, come previsto dal "Regolamento provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 commi da 816 a 836 – con decorrenza dal 1 gennaio 2021", adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 1 del 20/01/2021 e in ottemperanza alle tariffe approvate con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 5 del 22/01/2021, come modificati dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 23/02/2022;*

Il Dirigente dello scrivente Settore

ATTESTA

- ✓ la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- ✓ che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza esterna, dalla data di sottoscrizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza (articolo 14 del Regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Allegati: Elaborati grafici

Sede del servizio: Piazza Caduti per la libertà 2, Ravenna  
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Guido Giulietti  
Tel. 0544 258222- Fax 0544 258015 - e-mail: [ggiulietti@mail.provincia.ra.it](mailto:ggiulietti@mail.provincia.ra.it)  
Referente Tecnico Pier Paolo Savorelli Tel. 0544 258031

N:\Concessioni\Autorizzazioni\Tarlazzi\_accesso\_commerciale\_sp37\_km\_3-120\_sx.doc

Documento firmato digitalmente